

FACOLTA' DI INGEGNERIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA'

*Versione definitiva approvata all'unanimità
nella seduta del Consiglio di Facoltà del 17 maggio 2001*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E NORME COMUNI AI CORSI DI STUDIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Titoli e corsi di studio
- Art. 3 Crediti formativi universitari
- Art. 4 Requisiti di ammissione ai corsi di studio del nuovo ordinamento didattico
- Art. 5 Requisiti di ammissione ai corsi di studio degli ordinamenti didattici previgenti

TITOLO II - LA FUNZIONE DIDATTICA

Capo I - Le attività didattiche

- Art. 6 Tipologie delle forme didattiche
- Art. 7 Tipologia degli insegnamenti
- Art. 8 Impegno didattico di professori e ricercatori
- Art. 9 Manifesto annuale degli studi della facoltà
- Art. 10 Tutorato

Capo II - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

- Art. 11 Calendario accademico
- Art. 12 Calendario degli esami di profitto
- Art. 13 Tipologia e finalità delle prove di valutazione
- Art. 14 Verifica del profitto e prove finali
- Art. 15 Piani di studio
- Art. 16 Frequenza ai corsi

Capo III - Mobilità studentesca

- Art. 17 Passaggi e trasferimenti
- Art. 18 Riconoscimento degli studi pregressi

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E NORME COMUNI AI CORSI DI STUDIO

Art. 1 - Finalità

1.1 Il presente regolamento didattico della facoltà di ingegneria, di seguito denominato "regolamento", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 509 del 3/11/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nel D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi universitarie", nel D.M. 28/11/2000 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche" e nel rispetto del regolamento didattico di ateneo.

1.2 Il presente regolamento disciplina i principi generali e le norme comuni dei corsi di studio.

1.3 Per garantire la revisione annuale dei corsi, modalità specifiche e aspetti organizzativi relativi a ciascun corso di studio vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.4 Il presente regolamento entra in vigore nell'anno accademico immediatamente successivo alla sua approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

2.1 Alla facoltà di ingegneria fanno capo i seguenti corsi di studio appartenenti alle classi di seguito specificate:

a) corsi di laurea (L), durata normale: 3 anni:

- corso di laurea in ingegneria civile, classe n. 8;
- corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, classe n. 9;
- corso di laurea in ingegneria elettronica, classe n. 9;
- corso di laurea in ingegneria gestionale, classe n. 10;
- corso di laurea in ingegneria informatica, classe n. 9;
- corso di laurea in ingegneria meccanica, classe n. 10;
- corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, classe n. 8.

b) corso di laurea specialistica (LS), durata normale: ulteriori 2 anni dopo la laurea:

- corso di laurea specialistica in ingegneria civile, classe n. 28/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni, classe n. 30/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria elettronica, classe n. 32/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria gestionale, classe n. 34/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria informatica, classe n. 35/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria meccanica, classe n. 36/S;
- corso di laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio, classe n. 38/S.

2.2 Al compimento degli studi del corso di laurea in ingegneria viene conseguito il titolo di "laureato in ingegneria ..." con la specificazione del corso di laurea seguito e della classe di appartenenza.

2.3 Al compimento degli studi del corso di laurea specialistica viene conseguito il titolo di "laureato specialista in ingegneria ..." con la specificazione del corso di laurea specialistica seguito e dell'indicazione della classe.

2.4 Come supplemento al diploma di ogni titolo di studio la facoltà rilascia un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente.

2.5 I corsi di laurea e di laurea specialistica si svolgono nella facoltà.

Art. 3 - Crediti formativi universitari

3.1 I nuovi corsi di studio sono formulati con riferimento al credito formativo universitario, di seguito denominato credito.

3.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale. Tale impegno comprende le ore di lezione, di esercitazione e lo studio individuale o altre attività formative.

3.3 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

3.4 Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete al consiglio di corso di studio che accoglie lo studente.

3.5 Il consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché, secondo criteri definiti nel progetto, altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione la facoltà abbia concorso.

Art. 4 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio del nuovo ordinamento didattico (D.M. 509/99)

4.1 Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

4.2 Le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio e le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche (svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore) sono definiti nel regolamento del corso di studio. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali modalità sono riportate nel manifesto degli studi.

4.3 Per essere ammesso ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Il manifesto degli studi definirà la data alla quale viene accertata l'esistenza delle condizioni per l'iscrizione alla laurea specialistica.

4.4 Il passaggio ad altro corso di studio della facoltà di ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di corso di studio ricevente, che fissa l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano di studio dell'allievo.

4.5 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altre facoltà è demandato al competente consiglio di corso di studio.

Art. 5 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio degli ordinamenti didattici previgenti

5.1 Possono proseguire gli studi sulla base dell'ordinamento previgente esclusivamente gli studenti già iscritti alla facoltà alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non esercitano il diritto di opzione in favore del nuovo ordinamento.

5.2 Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie che intendano trasferirsi alla facoltà di ingegneria nel periodo in cui è in essere l'adeguamento del nuovo ordinamento didattico, possono

essere ammessi ai corsi di studio dell'ordinamento previgente solo se l'anno di corso a cui vengono ammessi è ancora attivato.

TITOLO II - LA FUNZIONE DIDATTICA

Capo I - Le attività didattiche

Art. 6 - Tipologia delle forme didattiche

6.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

6.2 I consigli di corso di studio possono attuare forme diversificate di didattica, anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale o con l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'autoapprendimento.

6.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del consiglio di corso di studio anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

6.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università-imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

6.5 Il consiglio di corso di studio può attuare forme di didattica a distanza.

6.6 Il consiglio di corso di studio può proporre alla facoltà di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgono facoltà diverse o facoltà di differenti atenei.

Art. 7 - Tipologia degli insegnamenti

7.1 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dalla facoltà nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti.

7.2 Gli insegnamenti si distinguono in monodisciplinari e integrati.

7.3 Un insegnamento monodisciplinare può articolarsi in moduli didattici coordinati affidati a docenti diversi.

7.4 Le denominazioni degli insegnamenti monodisciplinari sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari.

7.5 Le denominazioni degli insegnamenti monodisciplinari potranno essere completate con aggiunte quali: A, B, C, I, II, Istituzioni di ..., Elementi di ..., Complementi di ..., Avanzato, Progredito, e con notazioni che chiariscano se l'insegnamento è destinato a un determinato corso di studio, oppure con espressioni che ne identifichino i particolari contenuti didattici.

7.6 L'insegnamento integrato è costituito da accorpamenti di moduli didattici coordinati affidati a docenti diversi per un'attività didattica complessiva espressa in termini di crediti. Un numero di crediti adeguato deve essere fissato per ciascuna frazione di insegnamento.

7.7. Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con accorpamenti di moduli didattici relativi a discipline appartenenti allo stesso o a diversi settori scientifico-disciplinari, devono essere diverse da quelle riportate nei settori stessi.

7.8. Per tutti gli insegnamenti per i quali la denominazione non corrisponde a quelle previste per i settori scientifico-disciplinari, verranno indicati i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei singoli moduli, che dovranno essere riportati nel certificato degli studi, anche in vista dell'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti nel caso di trasferimento dello studente.

7.9. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docenti e crediti.

7.10 Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni, esercitazioni e altre modalità didattiche per un numero di ore totali rispettoso dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti e secondo le modalità definite nel presente regolamento.

7.11 La durata e l'articolazione degli insegnamenti in lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori ed altre attività, così come tutte le modalità richiamate nei precedenti commi del presente articolo, sono stabiliti nel regolamento di corso di studio.

7.12 Il docente dovrà svolgere il proprio insegnamento in modo che sia consentito agli allievi in possesso di una adeguata preparazione iniziale di sostenere l'esame nel primo periodo di valutazione (sessione) che segue alla conclusione dell'insegnamento stesso.

7.13 La facoltà può attivare insegnamenti per una durata di tempo limitata, anche per un solo anno accademico. In tali casi la garanzia relativa al sostenimento degli esami potrà essere limitata nel tempo e verrà indicata nel momento dell'attivazione.

Art. 8 - Impegno didattico di professori e ricercatori

8.1 I professori ed i ricercatori, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.

8.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei docenti, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

8.3 I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in tre giorni distinti della settimana; modalità diverse possono essere previste per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento.

8.4 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al preside.

8.5 Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al preside, che provvederà a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso.

8.6 Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi.

8.7 I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Facoltà e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

8.8 Ciascun docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, l'argomento della lezione o esercitazione svolta.

Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere annotati nei loro contenuti nel precitato registro. Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal preside o dal rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso l'ufficio di presidenza di facoltà.

Art. 9 - Manifesto annuale degli studi della facoltà

9.1 Il manifesto annuale degli studi della facoltà (di seguito Manifesto degli studi) pubblicizza l'offerta formativa della facoltà.

9.2 Il manifesto degli studi contiene i piani di studio ufficiali con i relativi curricula comprendenti:

- a) le denominazioni degli insegnamenti attivati con i relativi crediti e l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
- b) l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli (corsi integrati) con l'indicazione dei crediti e dei settori scientifico-disciplinari per ogni modulo.

9.3 Nel manifesto degli studi sono inoltre indicati:

- a) le date di inizio e fine delle lezioni e delle sessioni di esame;
- b) le norme per le scelte dei curricula;
- c) gli insegnamenti non obbligatori che completano i piani di studio, nonché le norme per la loro scelta;
- d) la distribuzione nei vari anni di corso e nei periodi didattici degli insegnamenti attivati e le eventuali propedeuticità;
- e) le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli corsi nei casi in cui la frequenza sia obbligatoria;
- f) altre date di interesse per gli studenti.

9.4 Il consiglio di facoltà provvede, entro il mese di marzo di ogni anno, all'approvazione del manifesto degli studi per l'anno accademico successivo, su proposta dei competenti consigli di corso di studio.

Art. 10 - Tutorato

10.1 Al fine di assistere e orientare gli studenti nel corso degli studi e nelle scelte che esso comporta, il consiglio di facoltà assicura un servizio di tutorato, il cui regolamento è riportato in allegato.

Capo II - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Art. 11 - Calendario accademico

11.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno.

11.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

11.3 Entro il 31 marzo di ogni anno la facoltà stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per corso di studio per l'anno accademico successivo.

11.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal preside, dopo l'approvazione da parte del consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche.

Art. 12 - Calendario degli esami di profitto

12.1 Il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli annuali, di cui almeno due per ogni sessione d'esame.

12.2 In nessun caso un appello di esame può essere cancellato o anticipato rispetto alla data e all'ora prefissata nel calendario.

12.3 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

Art. 13 - Tipologia e finalità delle prove di valutazione

13.1 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:

- a) esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie;
- b) esame di laurea e di laurea specialistica.

13.2 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste.

Art. 14 - Verifiche del profitto e prove finali

14.1 Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside di facoltà e sono presiedute dal professore ufficiale dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal coordinatore del corso. Possono farne parte: professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, o, in caso di comprovata necessità, cultori della materia. Le commissioni debbono operare con la presenza di almeno due membri, uno dei quali è il professore ufficiale dell'insegnamento. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del presidente della commissione. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti singoli.

14.2 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa la lode.

14.3 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

14.4 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato sul libretto di iscrizione dello studente. Il docente ufficiale dell'insegnamento, o il suo sostituto, è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi non più tardi del terzo giorno successivo alla data di effettuazione dell'esame.

14.5 Lo studente ha il diritto di conoscere le motivazioni della valutazione. E' assicurata la pubblicità delle prove orali. Il verbale è firmato dal titolare dell'insegnamento. La firma dello studente sul verbale ha esclusivo valore di autocertificazione. Esiti negativi o ritiri da parte dello studente sono registrati di norma a verbale.

14.6 Per gli insegnamenti articolati in moduli la valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale.

14.7 Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.

14.8 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- a) aver inserito i relativi insegnamenti nel piano degli studi approvato;
- b) aver ottenuto la dichiarazione di frequenza ove e come prevista;
- c) aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- d) essere iscritto all'appello d'esame;
- e) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

14.9 In ciascuna sessione lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma precedente vengono soddisfatti.

14.10 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 14.8 sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati.

14.11 Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio sono composte da almeno sette membri e da non più di undici. Di norma fanno parte della commissione i relatori delle tesi e professori e ricercatori della facoltà.

14.12 Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve:

- a) aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti previsti dal regolamento;
- b) essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- c) essere iscritto all'esame di laurea o di laurea specialistica.

14.13 La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della commissione.

Art. 15 - Piani di studio

15.1 I piani di studio ufficiali, definiti e approvati dal consiglio di corso di studio sono riportati nel regolamento didattico del corso di studio.

15.2 Gli studenti possono presentare proposte di piani di studio individuali. Tali piani di studio devono essere approvati dal consiglio di corso di studio che è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione.

Art. 16 Frequenza ai corsi

16.1 La facoltà, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di accertamento della frequenza, anche non obbligatoria, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

16.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

16.3 Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento solo nel caso in cui il regolamento didattico del corso di studio preveda l'obbligatorietà dell'attestazione di frequenza.

16.4 Il regolamento dei singoli corsi di studio indica le disposizioni relative al diritto/dovere degli studenti di frequentare i corsi di studio e le conseguenze nel caso di difetto di attestazione di frequenza agli insegnamenti, ove questa sia obbligatoria.

16.5 Il numero di studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di laboratori o particolari strumentazioni può essere disciplinato dalla facoltà su richiesta dei singoli corsi di studio. Il manifesto degli studi indica gli insegnamenti e le altre attività formative soggette a tali vincoli.

Capo III - Mobilità studentesca

Art. 17 Passaggi e trasferimenti

17. I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dai competenti consigli di corso di studio.

17.2 Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

Art. 18 Riconoscimento degli studi pregressi

18.1 La facoltà valuta gli studi universitari già compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento.

18.2 Gli studi compiuti per conseguire il diploma universitario in ingegneria presso questa sede vengono riconosciuti dal consiglio di corso di studio ai fini del conseguimento delle laurea triennale.